

Comune di Balangero (Torino)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 24/07/2025. VARIANTE PARZIALE N. 7 AL PRGC VIGENTE, AI SENSI DELLA L.R. 56/77, CON TRASFORMAZIONE DA AREA RESIDENZIALE CE8 AD AREA A SERVIZI PUBBLICI S9C, CON CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'AREA A SERVIZI PUBBLICI S1 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

..... omissis.....

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- 1) Di prendere atto della pronuncia da parte della Città Metropolitana di Torino di compatibilità della variante con il PTCP;
- 2) Di approvare il Progetto Definitivo della variante parziale n. 7 al PRGC vigente relativa all'Area del Chiappo distinta in Catasto al foglio n. 15, particelle n. 1360 (per l'intera superficie) -1361 (per la gran parte della superficie), da convertire da Area Residenziale di espansione CE8 ad Area per attrezzature di servizio pubblico S9C, con contestuale riduzione, per pari superficie, dell'area a servizi S1, ubicata in prossimità dell'accesso alla ex – miniera di amianto, composto dai seguenti elaborati:
 - **Relazione illustrativa;**
 - **Verifica coerenza con Piano Paesaggistico Regionale;**
 - **Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;**
 - **Norme di Attuazione;**
 - **Tav. b Uso del suolo in scala 1:5.000;**
 - **Tav. C1 Uso del suolo in scala 1:2.000;**
 - **Relazione geologico tecnica;**
 - **Relazione di compatibilità acustica;**
 - **Elaborato controdeduzione alle osservazioni;**
- 3) **Di dare atto** che una porzione della particella n. 1361 manterrà la attuale destinazione di Area di Servizio S14 e pertanto non è compresa nella presente variante; analogamente la particella n. 33 che manterrà la attuale destinazione di Area di Servizio S2;
- 4) **Di dare atto** che gli atti della variante, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della Legge Regionale 56/77, rispettano tutte le condizioni riportate al comma 5 del medesimo articolo, cioè:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad

aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- 5) **Di dichiarare** che la presente variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 6) **Di dichiarare** che la presente variante rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr;
- 7) **Di approvare** il seguente prospetto numerico relativo alla capacità residenziale del PRGC:

Capacità insediativa PRGC 2005	Capacità insediativa con le sei varianti parziali approvate	Capacità insediativa a seguito approvazione variante strutturale n. 1	Capacità insediativa a seguito della settima variante parziale
3.557 abitanti	3.557 abitanti	3.486 abitanti	3.463 abitanti
=	=	- 31 abitanti	- 23 abitanti

- 8) **Di dare mandato** al Sindaco per la trasmissione della presente deliberazione, entro 10 giorni, unitamente agli atti approvati, alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- 9) **Di disporre** che tutti gli atti della presente variante vengano pubblicati all'Albo Pretorio Digitale comunale e sul sito informatico comunale;
- 10) **Di dare atto** che la variante sarà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- 11) **Di dare atto che** il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bellino Gianfranco, al quale potranno essere richieste informazioni mediante telefono (0123.345624-345617-345629) o mediante mail: tecnico@comune.balangero.to.it.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

....*omissis*